

Genova, 17 giugno 2019

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 9/2019

OGGETTO: TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

1 PREMESSA

A partire dall'1.1.2020, la generalità dei soggetti passivi IVA che effettua operazioni al dettaglio di cui all'art. 22 del DPR 633/72 sarà tenuta ad adempiere il nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, fatte salve specifiche ipotesi di esonero.

L'obbligo è introdotto in via anticipata dall'1.7.2019 per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Decorrenza dell'obbligo	Soggetti interessati
1.7.2019	Soggetti che effettuano operazioni al dettaglio con volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro
1.1.2020	Generalità dei soggetti che effettuano operazioni al dettaglio

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sostituiscono:

- l'obbligo di registrazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 24 co. 1 del DPR 633/72;
- le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

2 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Sono interessati dal nuovo obbligo previsto dall'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 tutti i soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, fatti salvi gli specifici esoneri disposti con decreto ministeriale. Sono soggette all'obbligo, dunque, anche le imprese della grande distribuzione le quali, a partire dall'1.1.2019, non possono più avvalersi del regime opzionale di cui all'art. 1 co. 429-432 della L. 311/2004 (abrogato dall'art. 7 del DLgs. 127/2015).

L'obbligo decorre dall'1.7.2019 per i soggetti che effettuano operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72 e che hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro. Il superamento della soglia deve essere verificato considerando il volume d'affari complessivo del soggetto passivo IVA realizzato nel periodo d'imposta 2018 (ris. 47/E/2019).

Di conseguenza, sono escluse dall'applicazione anticipata dell'obbligo le attività avviate dal 2019.



3 ESONERI

L'art. 2 del DLgs. 127/2015 rinvia ad appositi decreti ministeriali la definizione degli esoneri dai nuovi adempimenti. In particolare, gli esoneri possono essere disposti:

- in ragione della tipologia di attività esercitata (art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015);
- in ragione del luogo di esercizio dell'attività, tenendo conto, ad esempio, della connettività alla rete internet delle varie zone del territorio nazionale (art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015).

In attuazione dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 è stato emanato il DM 10.5.2019 (in vigore dal 2.6.2019) che, in fase di prima applicazione, ha individuato gli esoneri di seguito riepilogati.

Riferimento DM 10.5.2019	Operazioni escluse dall'obbligo	Termini di applicazione	Altri obblighi
Art. 1 a)	Operazioni ex art. 2 del DPR 696/96 (es. cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani, periodici e libri, vendite per corrispondenza, somministrazioni presso mense aziendali, ecc.)	Fino a data da definire con successivo decreto	Registrazione dei corrispettivi
	Operazioni ex DM 13.2.2015 (servizi connessi alla duplicazione della patente)		
	Operazioni ex DM 27.10.2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati)		
Art. 1 b)	Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, certificate mediante biglietto di trasporto		
Art. 1 c)	Operazioni collegate e connesse a quelle di cui all'art. 1 lett. a) e b)	Fino al 31.12.2019	Registrazione dei corrispettivi e certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale
	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate "in via marginale" rispetto a quelle di cui alle lett. a) e b)		
	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate in via marginale rispetto a quelle soggette all'obbligo di fatturazione		
Art. 1 d)	Operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.	Fino a data da definire con successivo decreto	
Art. 2 co. 2	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, effettuate "in via marginale" dagli esercenti impianti di distribuzione carburante	Fino al 31.12.2019	



3.1 OPERAZIONI EFFETTUATE IN VIA MARGINALE

Si considerano effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari 2018.

3.2 ESONERI DI CARATTERE TEMPORANEO

Gli esoneri di cui al DM 10.5.2019 sono disposti in via transitoria. In particolare:

- per le operazioni di cui all'art. 1 lett. a), b) e d) del decreto l'esonero è disposto "in fase di prima applicazione"; con successivi decreti, saranno individuate le date a partire dalle quali gli esoneri verranno meno (art. 3 del DM 10.5.2019);
- le operazioni di cui all'art. 1 lett. c) e 2 co. 2 del decreto in parola sono escluse dall'obbligo fino al 31.12.2019.

3.3 TRASMISSIONE DEI DATI SU BASE VOLONTARIA

Per tutte le operazioni escluse dal nuovo obbligo ai sensi del DM 10.5.2019 resta ferma la possibilità di effettuare i nuovi adempimenti su base facoltativa (sul punto si veda anche risposta interpello 139/E/2019).

4 STRUMENTI PER LA MEMORIZZAZIONE E L'INVIO DEI DATI

Per adempiere il nuovo obbligo, i commercianti al minuto devono:

- dotarsi dei registratori telematici di cui al provv. 182017/2016 (ovvero adattare i registratori di cassa già esistenti secondo, quanto prescritto al § 2.8 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento);
- in alternativa, utilizzare la procedura web gratuita che verrà messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in apposita area riservata, e che sarà utilizzabile anche mediante dispositivi mobili (provv. 99297/2019).



4.1 INSTALLAZIONE DEI REGISTRATORI TELEMATICI

L'installazione e messa in funzione dei registratori è condotta da laboratori e tecnici abilitati (il cui elenco è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate) e richiede che siano effettuate, innanzitutto, le operazioni elencate nella tabella seguente.

Fase dell'installazione	Finalità	Descrizione
Censimento	Consente all'Agenzia delle Entrate di identificare univocamente l'apparecchio	L'esercente, direttamente o tramite un intermediario di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98, appositamente delegato, effettua l'accreditamento sul portale Fatture e Corrispettivi; Il tecnico abilitato trasmette all'Agenzia la richiesta del certificato dispositivo; Ottenuto il certificato, il registratore si trova nello stato "censito"
Attivazione	Consente all'Agenzia delle Entrate di associare l'apparecchio a un esercente specifico	Il tecnico invia la richiesta di attivazione dall'apparecchio; Il sistema dell'Agenzia delle Entrate verifica la congruità dei dati relativi all'esercente; In caso di esito positivo, il sistema produce un QRcode, che viene messo a disposizione dell'esercente in apposita area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e dovrà essere apposto in apposito alloggiamento del registratore, in luogo visibile ai clienti; Al termine di tale procedura, l'apparecchio si trova nello stato "attivato"
Messa in servizio	Abilita il registratore alla trasmissione dei dati	L'operazione è effettuata dal tecnico abilitato e può avvenire congiuntamente ovvero successivamente all'attivazione del registratore

Le informazioni relative al registratore, acquisite dall'Agenzia delle Entrate, sono accessibili mediante apposita area dedicata e riservata nel portale Fatture e Corrispettivi e costituiscono il libretto di dotazione informatico del registratore. Il conferimento (o la revoca) della delega alla consultazione dei dati è effettuato con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 291241/2018.

Si ricorda che è possibile:

- utilizzare i registratori telematici come registratori di cassa (al più tardi, fino al termine di entrata in vigore dell'obbligo);
- effettuare invii simulati utilizzando la modalità "demo";
- mettere in servizio i registratori telematici e inviare i dati prima dell'entrata in vigore dell'obbligo (cfr. risposta interpello 139/E/2019).

4.2 MEMORIZZAZIONE

In caso di utilizzo dei registratori telematici, la memorizzazione dei dati di dettaglio e di riepilogo dei corrispettivi giornalieri è effettuata mediante la registrazione degli stessi in memorie permanenti e inalterabili, contestualmente alla rilevazione delle operazioni sui registratori medesimi.

La memoria permanente di dettaglio (denominata "Dispositivo-giornale di fondo elettronico", o "DGFE") ha funzione di giornale di fondo elettronico e contiene i dati analitici di ciascuna operazione effettuata, incluse le informazioni delle avvenute trasmissioni.

4.3 TRASMISSIONE

I registratori telematici (una volta messi in servizio) consentono la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate. Nello specifico, il registratore:

- elabora i dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo;
- al momento della chiusura giornaliera genera un file in formato XML secondo il tracciato riportato nel documento "Tipi dati per i corrispettivi";
- sigilla elettronicamente il file;
- lo trasmette al sistema dell'Agenzia delle Entrate in via telematica;
- contestualmente alla trasmissione del file, riceve dal sistema dell'Agenzia delle Entrate l'esito che attesta l'avvenuto controllo formale;
- l'esito, ed eventualmente il file generato ovvero i dati in esso contenuti e trasmessi, sono conservati nella memoria permanente di dettaglio e sono disponibili per la consultazione presso il punto vendita.

I dati da trasmettere sono individuati dall'allegato al provv. 182017/2016 denominato "Tipi di dati per i corrispettivi".



4.4 TERMINI DI TRASMISSIONE

Di regola, i dati dei corrispettivi devono essere trasmessi quotidianamente, all'atto della chiusura giornaliera, e nella fascia oraria compresa tra le ore 00:00 e 22:00 (cfr. risposta interpello 9/E/2019).

In caso di esito negativo dell'invio, le informazioni si considerano non trasmesse, e gli esercenti sono tenuti a effettuare l'invio del file corretto entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

4.5 SOGGETTI CHE TRASMETTONO I DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

I soggetti passivi IVA tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell'art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014 e relativi decreti ministeriali (es. farmacie) possono adempiere l'obbligo mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica al Sistema TS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015).

4.6 SOGGETTI "MULTICASSA"

I soggetti che operano mediante tre o più punti cassa per singolo punto vendita possono memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi mediante un unico "punto di raccolta" (cfr. § 3 delle specifiche tecniche), il quale può essere costituito da:

- un registratore telematico;
- un "Server-RT", ossia un server gestionale utilizzato per il consolidamento dei dati dei punti cassa e opportunamente adattato, ovvero un server gestionale di consolidamento collegato a un registratore telematico.

È possibile, fra l'altro:

- utilizzare due o più server in un unico punto vendita, purché a ognuno di essi siano collegati almeno tre punti cassa;
- collocare il Server-RT insieme a quelli degli altri punti vendita aziendali, presso un unico, idoneo locale centralizzato.

È necessario, però, che ciascun punto vendita disponga di un proprio Server-RT; non è consentito, dunque, l'utilizzo di un "punto di raccolta" unico aziendale per tutti i punti vendita (cfr. risposta interpello 9/E/2019).

La speciale modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante un unico punto di raccolta può essere adottata anche da una società che esercita attività di commercio al dettaglio tramite incaricati "porta a porta", ciascuno dei quali fa riferimento a una delle filiali distribuite sul territorio e certifica le operazioni attraverso un apposito terminale (computer portatile e POS) collegato al registratore della singola filiale (risposta a interpello 53/E/2018).



I soggetti "multicassa" che optano per la speciale modalità di trasmissione dei dati sono tenuti a:

- far certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali;
- dotarsi di un processo di controllo interno, conforme a quello indicato dalle specifiche tecniche, coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al Modello di organizzazione e controllo di cui al DLgs. 231/2001, ove previsto;
- far certificare la conformità del processo di controllo sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili, sia con riferimento ai sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione dei dati, da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali; per la certificazione di conformità dei sistemi informatici, è altresì possibile rivolgersi ad istituti universitari e al CNR (cfr. consulenza giuridica 13/E/2019).

5 DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono l'assolvimento degli obblighi di certificazione fiscale. Tuttavia, ciò non implica l'esonero da qualsiasi obbligo di documentazione delle operazioni. È infatti prevista l'emissione del "documento commerciale" ai sensi del DM 7.12.2016. Tale documento costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia.

5.1 DOCUMENTO COMMERCIALE

Di regola, il documento commerciale (emesso mediante registratori telematici o mediante la procedura web dell'Agenzia delle Entrate) contiene almeno le seguenti indicazioni:

- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- numero di partita IVA dell'emittente;
- ubicazione dell'esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Il documento può essere rilasciato, alternativamente:

- in formato cartaceo;
- in formato elettronico (garantendone l'autenticità e l'integrità), previo accordo con il destinatario.



5.2 DOCUMENTO COMMERCIALE VALIDO AI FINI FISCALI

Il documento commerciale emesso con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA dell'acquirente assume validità anche ai fini fiscali, vale a dire che è idoneo ai seguenti ai fini:

- deduzione delle spese agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF;
- applicazione della fatturazione differita.

L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

5.3 EMISSIONE DELLA FATTURA

L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove i corrispettivi siano certificati mediante fattura (cfr. risposta interpello 149/E/2019).

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento qualora si rendesse necessario.

STLex Studio Legale Tributario

